

## ALLEGATO 12

### Allegato 12. Schema generico di polizza fideiussoria

#### **SCHEMA DI FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO AUTORIZZATE DALLA PROVINCIA AI SENSI DEGLI ARTT.208 DEL DLGS 152 DEL 2006 AD ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI MOBILI**

Premesso:

- 1) che l'impresa (ditta) \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi/non pericolosi, autorizzata con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciato dalla Provincia di \_\_\_\_\_;
- 2) che la Regione Marche, con deliberazioni di Giunta n. 515 del 16/04/2012 e 1473 del 29/12/2014, ha stabilito le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni in materia di operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (escluse le discariche) prevedendo anche l'assoggettamento alla presentazione di dette garanzie a carico dei Soggetti che effettuano le operazioni di recupero di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006;
- 3) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, tutte le spese conseguenti o comunque correlate all'attività svolta ed in particolare:
  - a) i costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
  - b) i costi di gestione dei rifiuti e della bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
  - c) i costi necessari per le operazioni di chiusura dell'impianto, ripristino del sito e delle installazioni;
  - d) i risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente nell'esercizio dell'impianto;
  - e) i costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione, che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative e/o agli altri obblighi di corretta gestione che non provvede alle necessarie indagini ambientali, caratterizzazione del sito e/o agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Ciò premesso, la sottoscritta Azienda di Credito (in seguito denominato Società) - iscritta all'Albo delle Banche dei Gruppi Creditizi al n. \_\_\_\_\_ /Società di Assicurazione (in seguito denominata Società) autorizzata al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente, con D.M. n.....del ..... con sede legale in ..... Via ..... Codice Fiscale n.....(Agenzia di .....), nella persona del suo legale rappresentante ..... alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa \_\_\_\_\_ e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore della Provincia di \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di € \_\_\_\_\_ (euro

\_\_\_\_\_), soggetto a rivalutazione annuale, a garanzia delle somme dovute per:

- a) i costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
- b) i costi di gestione dei rifiuti e della bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
- c) i costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito dell'area e delle installazioni;
- d) i risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente;
- e) i costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione, che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative e/o agli altri obblighi di corretta gestione, qualora gli interventi di cui alle lettere a) b), c), d), e) siano conseguenti alla attività di recupero/smaltimento rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di validità della polizza.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ E LA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_.

Art. 1 (Delimitazione della garanzia) - La società garantisce alla Provincia di \_\_\_\_\_, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia stessa per la copertura delle spese necessarie per i costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito, dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni, di risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente come da Parte Sesta del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, di eventuali inadempimenti relativi a prescrizioni emanate dalla Provincia, verificatesi nel periodo di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di recupero/smaltimento di rifiuti di cui in premessa.

Art. 2 (Efficacia della garanzia) - La presente garanzia è valida e ha efficacia fino a due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio; la provincia comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione e/o revoca e/o decadenza e/o cancellazione dell'efficacia del provvedimento stesso.

Art. 3 (Durata della garanzia)

La presente garanzia di norma ha validità sino alla data di scadenza dell'autorizzazione unica maggiorata di anni due. L'ente ha facoltà di escussione sino a due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, nel corso dei quali la Provincia può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate nella parte espositiva di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n.1473 del 29/12/2014 la garanzia finanziaria può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, in modo da garantire la durata dell'autorizzazione. Il soggetto autorizzato, almeno centottanta giorni prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena l'avvio di

procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione, presenta alla Provincia di \_\_\_\_\_ il rinnovo delle garanzie finanziarie.

Decorsi i termini sopra indicati, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

*(Per i soli impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti la durata della garanzia deve essere pari a quella della campagna o iscrizione, maggiorata di quattro mesi dalla conclusione della campagna).*

Art. 4 (Facoltà di recesso). - La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Provincia e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 (Svincolo) La garanzia finanziaria può essere svincolata anticipatamente rispetto al termine temporale previsto dall'art. 3 a seguito di documentata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione o dell'attività iscritta ed eventuale successiva verifica, con esito positivo, da parte dell'Autorità competente, dell'avvenuta eliminazione dei rifiuti dal sito, nonché dell'avvenuto ripristino e sistemazione dell'area.

Art. 6 (Pagamento del premio). - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti alla Provincia.

Art. 7 (Escussione). - Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'Ente garantito (beneficiario), sino a due anni successivi alla scadenza qualora, durante tutto l'arco temporale di durata della polizza, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, alla gestione dei rifiuti, al ripristino ambientale dello stato di fatto "ante operam" e all'eventuale sistemazione dell'area e/o bonifica. Il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse.

Art. 8 (Rinuncia alla preventiva escussione e alle eccezioni opponibili dall'impresa) - La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile.

Art. 9 (Surrogazione). - La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Provincia in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Provincia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 10 (Forma delle comunicazioni alla società). - Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 11 (Rivalutazione della polizza). – L'importo massimo della fideiussione è in ogni caso soggetto a rivalutazione automatica annuale in ragione delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

Art. 12 (Foro competente). - In caso di controversia tra la società e la Provincia, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Codice di Procedura Civile.